

CONTRATTO PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, DI N. 2 SONDE PER LINFONODO SENTINELLA PER LA S.C. SENOLOGIA (LOTTO 1) E S.C. MELANOMI E SARCOMI (LOTTO 2), DELLA FONDAZIONE IRCCS "ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI" -

LOTTO 2 - CIG 81099763E9

Tra

LA FONDAZIONE IRCCS "ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI" con sede in Via Venezian,1 Milano C.F. 80018230153 P.IVA n. 04376350155, nella persona del Direttore della s.c. Ingegneria Clinica, Ing. Roberta Pavesi nata a Pavia (PV) il 17 gennaio 1970, Cod. Fiscale PVSRR70A57G388E di seguito denominata "Fondazione"

e

La società Campoverde srl; sede legale in Via Quintiliano, 30 - 20138 Milano (MI) Codice Fiscale e Partita IVA n. 08056320156 nella persona del Legale Rappresentante Sig. Davide Michele Gianni nato a Milano (MI) il 27 aprile 1977, di seguito denominata "Impresa affidataria"

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. 109PRO del 29 novembre 2019 la Fondazione ha indetto procedura negoziata, ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di n. 2 Sonde per Linfonodo sentinella , suddivisa in due lotti:
 - Lotto 1 - per la s.c. Senologia, per l'importo presunto a base d'asta pari a € 47.000,00 oltre IVA comprensivo della fornitura e posa, delle opere di installazione dell'apparecchiatura, degli oneri per la sicurezza per l'eliminazione di interferenze nonchè della garanzia full risk per un periodo di 24 mesi;
 - Lotto 2 - per la s.c. Melanoma e Sarcoma, per l'importo presunto a base d'asta pari a € 30.000,00 oltre IVA comprensivo della fornitura e posa, delle opere di installazione dell'apparecchiatura, degli oneri per la sicurezza per l'eliminazione di interferenze nonchè della garanzia full risk per un periodo di 24 mesi;a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante piattaforma "Sintel", per l'importo complessivo a base d'asta di € 77.000,00 oltre IVA;
- che, espletata la gara secondo le modalità previste dagli atti di gara, è risultata affidataria, per il Lotto 2, la società Csmcoverde srl; sede legale in Quintiliano, 30 - 20138 Milano (MI) per l'importo complessivo pari a € 16.880.00 oltre IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza;



- che con determinazione dirigenziale n. 77PRO del 29 ottobre 2020 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della fornitura in parola.

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Oggetto del contratto

La Fondazione affida all'Impresa affidataria, che accetta, la fornitura di n. 1 Sonda per linfonodo sentinella, relativamente al Lotto 2, per la s.c. Melanomi e Sarcomi, aventi le caratteristiche di cui all'offerta presentata e registrata su piattaforma Sintel, nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti, nonché nel rispetto di tutte le clausole previste dalla lettera d'invito e dalle direttive impartite dalla stessa Fondazione nel corso della fornitura.

Il rapporto contrattuale è regolamentato dal:

- presente contratto;
- lettera d'invito e relativi allegati che, seppur non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- offerta economica presentata dall'Impresa affidataria, allegata;
- offerta tecnica presentata dall'Impresa affidataria in sede di gara che, seppur non allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- gli atti, i regolamenti, gli accordi, le direttive formati nel corso dell'esecuzione della fornitura della Fondazione.

Art. 2 Esecuzione della fornitura

L'Impresa affidataria dovrà eseguire la fornitura, a suo completo rischio e sotto la sua totale responsabilità, a norma di quanto disposto dalla lettera d'invito sottoscritta per accettazione dall'Impresa affidataria.

L'esecuzione della presente fornitura viene avviata nelle more degli esiti dei controlli ex art. 33 del D.Lgs. 50/2016, pertanto il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in caso di risultati negativi.

Art. 3 Caratteristiche della fornitura

L'Impresa affidataria assicura con propri mezzi, personale e organizzazione il corretto svolgimento della fornitura in parola. L'Impresa affidataria è tenuta ad osservare tutte le leggi che disciplinano i contratti di lavoro, la prevenzione, l'antifortunistica e le leggi antinquinamento ed ogni altra disposizione concernente il personale di cui alla lettera

d'invito e all'offerta tecnica presentata in sede di gara. La fornitura in parola deve essere espletata secondo le specifiche di cui alla lettera d'invito.

Art. 4 Garanzia e manutenzione

Il periodo di garanzia full risk ha durata 24 mesi a decorrere dall'esito positivo delle prove di accettazione e dovrà essere prestato con le modalità di cui alla lettera d'invito e alle condizioni di cui all'offerta presentata in sede di gara.

Art. 5 Responsabili

L'Impresa affidataria indica nella persona di riferimento per la parte tecnico commerciale l'Ing. Pierangelo Catania e per la parte amministrativa la Dr.ssa Maria Sole Casentini che avranno mansioni di interfaccia con la Fondazione e rappresenteranno l'Impresa affidataria in tutte le fasi della fornitura.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per la Fondazione è il Direttore della s.c. Ingegneria Clinica.

Art. 6 Corrispettivi

L'importo complessivo contrattuale per la fornitura oggetto del presente contratto è pari a € 16.880,00 oltre IVA, comprensivo delle opere di installazione, degli oneri per la sicurezza che sono pari a € 0,00 e della garanzia di 24 mesi full risk.

L'importo indicato dall'Impresa affidataria in sede di offerta economica si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Art.7 Liquidazione e pagamenti

I corrispettivi verranno corrisposti all'Impresa affidataria da parte della Fondazione, secondo le modalità di pagamento previste dalla nuova normativa vigente in materia.

Ciascuna transazione (bonifico bancario o postale) relativa al presente contratto posta in essere dall'impresa affidataria deve riportare il codice CIG assegnato.

Art. 8 Tracciabilità dei pagamenti

Le parti si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. L' Impresa affidataria si impegna inoltre a comunicare alla Fondazione, con comunicazione inviata contestualmente alla s.c. Provveditorato e alla s.c. Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione della Fondazione, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle

persone delegate ad operare su di essi. La stessa provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3 comma 3 della legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ciascuna transazione relativa al presente affidamento posta in essere dall'impresa affidataria deve riportare il Codice identificativo di gara (CIG) ad essa assegnato.

La Fondazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente affidamento, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Pertanto il subappaltatore-subcontraente dovrà inviare alla stazione appaltante copia del proprio contratto, al fine di consentire la verifica sull'inserimento della clausola relativa agli obblighi di tracciabilità.

L'Impresa affidataria e i subappaltatori o eventuali subcontraenti che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. 136/2010, provvedono ad informare contestualmente la Fondazione e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 9 Cauzione

A garanzia della corretta ed integrale esecuzione della fornitura l'Impresa affidataria ha presentato, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, fidejussione bancaria n. VH2061/DE relativa alla fornitura in parola, per l'importo di € 675,20 (seicentoseventacinque/20), con durata fino all'avvenuta regolare esecuzione della fornitura, comprensivo del periodo di garanzia di 24 mesi, come previsto dalla lettera d'invito.

Art. 10 Inadempienze contrattuali e penalità

L'Impresa è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali di cui alla lettera d'invito.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa affidataria della fornitura oggetto del presente contratto, comportano l'applicazione di penali così come previsto nella di lettera d'invito.

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, la Fondazione puo rivalersi senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Art. 11 Assicurazioni e responsabilità dell'Impresa affidataria

L'impresa affidataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale, ai sensi di legge, conseguente all'espletamento di tutti i compiti elencati nella lettera d'invito. A tale scopo l'Impresa affidataria è assicurata per la Responsabilità Civile verso Terzi con Polizza n. 720276325 con massimale pari a quanto previsto nella lettera di invito.

Art. 12 Sicurezza

L'Impresa affidataria è tenuta al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche e di tutte le altre leggi e norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, igiene del lavoro e subappalti, così come previsto nel Capitolato Tecnico.

L'Impresa affidataria dovrà curare che il proprio personale che abbia accesso alla Fondazione abbia sempre con sè un documento di identità personale e sia munito, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dalla ditta stessa corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. L'Impresa affidataria, inoltre, si impegna a rispettare quanto sopra relativamente alla tessera identificativa per il personale a qualunque titolo coinvolto nella fornitura in oggetto, pena le sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. Si impegna, infine, ad informare il personale dipendente delle sanzioni previste a suo carico nel caso di mancata esposizione della tessera di riconoscimento.

Art. 13 Cessione del contratto

Si rinvia a quanto disposto all'art. 21 della lettera di invito.

Art. 14 Cessione del credito

Si rinvia a quanto disposto all'art. 22 della lettera di invito.

Art. 15 Risoluzione del contratto

Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

Inoltre il contratto, ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., si intende risolto in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 8 "Tracciabilità dei pagamenti". In ognuna delle ipotesi previste nel Disciplinare di gara, la



Fondazione non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento di danni.

I rimborsi per i danni provocati e le penalità inflitte, saranno trattenuti dalle fatture in pagamento e/o dalla cauzione prestata.

Art. 16 Spese contrattuali e registrazione

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1/b parte 2[^] del D.P.R. 131/1986, con oneri a carico del fornitore.

In caso di applicazione di penale, il fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dall'avveramento della condizione l'avvenuta applicazione della penale, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico del fornitore.

In ogni caso, le spese contrattuali di copia, bollo ed eventuale registrazione nonché le spese di esecuzione del contratto ed ogni altro eventuale onere tributario ad eccezione dell'IVA sono a totale carico dell'affidatario.

Art. 17 Patto di integrità dei contratti pubblici regionali

L'affidatario si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/175. Il patto è visionabile sul sito internet www.istitutotumori.mi.it/fornitori/gareappalto.

Art. 18 Codice di comportamento

L'affidatario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, testo vigente, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Fondazione nei confronti del medesimo affidatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 19 Protezione dei dati personali

L'Impresa affidataria si impegna a rispettare il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei personali.

La Fondazione, in quanto titolare del trattamento, e ai sensi dell'art. 28 c.1 del Regolamento UE 2016/679, individua l'impresa affidataria quale responsabile del trattamento dei dati di cui la stessa verrà a conoscenza, anche accidentalmente, nello

svolgimento delle operazioni di installazione, verifica, manutenzione, etc. e di tutte le attività connesse al servizio oggetto del presente contratto, sia operando a distanza che presso la Fondazione.

La persona di contatto è il Sig. Davide Michele Gianni.

L'Impresa affidataria è direttamente responsabile per tutte le attività svolte dal proprio personale per finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, che possano comportare la conoscenza di dati personali, ed è tenuta a curarne la formazione sul rispetto della riservatezza e del decreto sopra citato.

Art. 20 Foro competente

Per le controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Milano.

Art. 21 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente richiamato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nella lettera d'invito, capitolato e relativi allegati sottoscritti per accettazione dall'Impresa affidataria e, in subordine, alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia.

L.C.S.

Milano, .04/12/2020.....

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Dei Tumori

Il Direttore s.c. Ingegneria Clinica

Ing. Roberta Pavesi

Campoverde srl

Il Legale rappresentante/procuratore

Sig. Davide Michele Gianni

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la ditta dichiara di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 8, 10, 15 e 20 del presente contratto di fornitura.

All. offerta economica

Milano, 23/12/2019
Rif. 178/2019/pro_mn

Spett.le
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
Via Venezia, 1
20133 Milano

Oggetto: procedura negoziata suddivisa in due lotti distinti, per la fornitura di n. 2 sonde per linfonodo sentinella per la S.C. Senologia e S.C. Melanomi e Sarcomi della Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori".

Lotto 2 – CIG: 81099763E9

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto Davide Michele Gianni, nato a Milano il 27/04/1977, domiciliato per la carica in Milano, via Quintiliano 30, nella sua qualità di Presidente del CdA di Campoverde srl con sede legale in Milano Via Quintiliano 30, Cod. Fiscale - P.IVA 08056320156, Tel. 02-58039070, Fax 02-58039073, e-mail: ufficiogare@campoverde-group.com, P.E.C.: campoverde.gare@legalmail.it, sito web: www.campoverde-group.com, formula la seguente offerta economica per lo strumento C-TRAK Galaxy con manipolo omniprobe.

C-TRAK GALAXY ANALYZER SYSTEM

Fabbricante: CareWise Medical Products Corporation

Codice attribuito dal fabbricante: CW4000

Nome commerciale C-TRAK Surgical Guidance System: Galaxy Analyzer Omniprobe

Classificazione CND Z11029001 Beta/Gamma Detector BGDCWCT

Ns. Codice prodotto: NIGBGALAXY

così composto:

Sonda Omniprobe, Analizzatore Galaxy "touch screen", collimatore standard ^{99m}Tc, cavo, manuale di istruzioni, sorgente di ⁵⁷Co con attività 185 kBq.

Il sistema consente di identificare e localizzare con elevata sensibilità tessuti e linfonodi che contengono tracciante radioattivo.

Lo strumento è composto da:

- manipolo modello "Omniprobe[®]" caratterizzato da cristallo di ioduro di cesio;
- un collimatore di tungsteno "standard";
- una unità base "analizzatore touchscreen"
- Sorgente di ⁵⁷Co con attività 185 kBq per effettuare i controlli e la calibrazione
- Contenitore porta sorgente

Campoverde srl

P. IVA e C. F. 08056320156
Capitale Sociale € 90.000 i.v.
Società certificata ISO 9001:2015
Società certificata ISO 14001:2015
Laboratorio accreditato ISO 17025:2005

Sede legale e deposito

20138 Milano, via Quintiliano 30
REA MI 1200592
Reg. Pile IT09060P00000682
Reg. Prod. AEE IT08020000000256

Uffici

20138 Milano, via Quintiliano 31
tel: +39 0258039011 - fax: +39 0258039021
campoverde@campoverde-group.com
PEC: campoverde@legalmail.it
www.campoverde-group.com



CAMPOVERDE

Condizioni commerciali

L'importo al netto di IVA 22% è il seguente:

Codice prodotto	Descrizione	Importo unitario al netto di IVA 22 %
NIGBGALAXY	C-TRAK Surgical Guidance System Galaxy Analyzer Omniprobe	€ 16.880,00

Il prezzo è comprensivo di garanzia "full risks" di **24 mesi**.

La garanzia esclude le riparazioni per danni dovuti a negligenza o dolo, o quant'altro non imputabile al normale utilizzo della apparecchiatura

L'offerta ha una validità di 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

Si dichiara che i costi che la società Campoverde srl sostiene per la sicurezza aziendale rappresentano il 2% dell'importo offerto.

Si precisa inoltre che il costo della manodopera corrisponde al 16% dell'importo offerto.

In fede.

Ing. Davide Michele Gianni
Presidente CdA
Campoverde srl

COGNOME PAVESI
 NOME ROBERTA ELENA
 NATA IL 17/01/1970
 (ALTO N. 147 P. S. 1/A)
 A PAVIA (PV)
 CITTADINANZA ITALIANA
 RESIDENZA Travaco' Siccomario
 VIA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO n. 4 S. D p. 2
 STATO CIVILE
 PROFESSIONE INGEGNERE
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 STATURA 165
 CAPELLI CASTANI CHIARI
 OCCHI CASTANI
 SEGNI PARTICOLARI



Firma del titolare: *Roberta Pavese*
 TRAVACO' S. 12/07/2017
 IL SINDACO
 IL FUNZIONARIO DELEGATO
 Anselmi Grazia Barbara
 Impronta del dito indice sinistro

